



Commessa: NR/17382/R-L01

Metanodotto: **ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4")**
di Este (PD)

RELAZIONE GENERALE

presentata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e succ. modif.

						Foglio
0	21/03/2018	EMISSIONE	AGHIRARDI	AGHIRARDI	DEMARTIN	1
INDICE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	di 13

	Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4") di Este (PD)	Foglio 2 di 13
---	---	-----------------------------

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO DELL'OPERA	4
3. PROGRAMMAZIONE	4
4. INVESTIMENTO	5
5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITÀ	6
6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
7. CRITERI DI PROGETTAZIONE	12
8. GASDOTTO	12
9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)	12
10. DOCUMENTI DI PROGETTO	13
11. ALLEGATI	13

1. INTRODUZIONE

Il Piano Energetico Nazionale ha sviluppato, nel corso degli anni, una politica di diversificazione delle varie fonti energetiche per assicurare un più equilibrato assetto del mercato nazionale dei combustibili.

Il metano, offertosi come combustibile alternativo già dalla metà del secolo scorso, ha conosciuto una rapida diffusione e una costante crescita della domanda favorita anche dalla diversificazione dei settori di impiego.

La presenza del metano nello scenario energetico nazionale ha assunto nel corso degli anni un peso sempre più rilevante rivestendo oggi un ruolo di notevole importanza.

La domanda di gas naturale in Italia nel 2012, pari a circa 75 miliardi di standard metri cubi, ha registrato un lieve decremento (3,9%) rispetto al 2011 a causa della contrazione dei consumi del settore termoelettrico (-11,1%), solo in parte mitigati dai maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,2%). Per il decennio 2010-2020 si prevede una crescita media annua della domanda di gas pari all'1,8%.

Tale significativa espansione è certamente dovuta, oltre ad altri importanti fattori (politiche energetiche, facilità di utilizzo e di distribuzione) ad una delle principali peculiari caratteristiche del metano: esso, infatti, è fra tutti i combustibili di origine fossile, certamente il meno inquinante. Grazie infatti al minimo contenuto di inquinanti nei fumi, il metano offre un sostanziale contributo alla riduzione dei fenomeni di degrado ambientale dovuti all'inquinamento atmosferico.

Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni, non solo in impianti fissi, ma anche come carburante per autotrazione, può dare un contributo importante al miglioramento della qualità dell'ambiente. Per fornire la stessa quantità di energia di 368 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam Rete Gas, sarebbe necessario l'impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di vagoni ferroviari per il carbone, con i conseguenti problemi per la mancanza di infrastrutture di trasporto adeguate e per gli elevati impatti ambientali connessi.

Il metanodotto oggetto del presente studio, consentirà pur nei limiti dell'opera, l'utilizzo del gas naturale a un ulteriore bacino di utilizzatori finali e quindi, alla concretizzazione delle politiche di diversificazione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico sia nella fase di trasporto che nella fase di utilizzo.

	Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4") di Este (PD)	Foglio 4 di 13
---	---	-----------------------------

2. SCOPO DELL'OPERA

I lavori in progetto consistono nella realizzazione di un metanodotto per collegare l'impianto per la produzione di biometano della ditta S.E.S.A. di Este, alla rete gas esistente di Snam Rete Gas.

Nelle vicinanze dell'area di produzione verrà realizzata una nuova area impiantistica, contenente le apparecchiature di intercettazione e misura del gas metano prodotto.

Verrà inoltre realizzato un tratto di condotta interrata DN 100, di collegamento alla rete metano esistente.

Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, dovuto ai mezzi di trasporto, poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad altri combustibili, presenta caratteristiche di purezza e facilità di combustione.

3. PROGRAMMAZIONE

Al fine di raggiungere lo scopo dell'opera, nei tempi programmati, è necessario iniziare la costruzione entro il mese di Novembre 2018.

3.1 Programma lavori:

Costruzione metanodotto e impianti:

- data inizio lavori Novembre 2018
- data fine lavori Dicembre 2018

Esercizio:

- data messa in gas Gennaio 2019



4. INVESTIMENTO

Il preventivo evidenziato sulla tabella sottostante è stato redatto sulla scorta dei disegni di progetto allegati.

<i>fase</i>	<i>costo stimato</i>
ENGINEERING	€ 15.000,00
OTTENIMENTO PERMESSI PUBBLICI E PRIVATI	€ 15.000,00
INDENNIZZO AREE ASSERVITE	€ 20.000,00
MATERIALI	€ 40.000,00
COSTRUZIONE	€ 140.000,00
LIQUIDAZIONE DANNI	€ 15.000,00
SUPERVISIONE LAVORI E SICUREZZA	€ 20.000,00
ALTRI COSTI IMPREVISTI	€ 5.000,00
Totale	€ 270.000,00

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare il metanodotto.

	Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4") di Este (PD)	Foglio 6 di 13
---	---	-----------------------------

5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITÀ

La richiesta di pubblica utilità per l'opera in esame trova fondamento nella normativa esistente (D.Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all'art. 8, che l'attività di trasporto e dispacciamento è considerata d'interesse pubblico.

Nello specifico, le aree impiantistiche e la condotta di collegamento sono necessarie per permettere l'immissione del biometano, generato dall'impianto S.E.S.A., nella rete regionale di gas metano della Snam Rete Gas.

Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330, prevede – all'art 52quater – che per le infrastrutture lineari energetiche l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità siano effettuate nell'ambito di un procedimento unico.

L'art. 52 sexies del citato D.P.R. 327/2001, prevede altresì che il provvedimento di cui all'art. 52quater relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, come risulta di fatto essere il metanodotto oggetto della presente relazione – sia adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle Leggi Regionali.

La procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti necessari per poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al successivo esercizio del metanodotto in progetto.

Per poter procedere alla costruzione del nuovo metanodotto è infatti necessario ottenere, oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei proprietari dei fondi interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M. 17.04.2008 che disciplina il trasporto del gas naturale.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas deve procedere alla costituzione di una servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza, lasciando nel contempo inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo bonario, si deve necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla occupazione d'urgenza, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Per effettuare tale procedura è pertanto necessario che l'opera sia dichiarata di pubblica utilità da parte della autorità competente che nello specifico risulta essere il comune di Este (PD).

Alla luce di tutto quanto sopraesposto è assolutamente necessario avviare il procedimento unificato al fine di ottenere - con un unico provvedimento - l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera.

	Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4") di Este (PD)	Foglio 7 di 13
---	---	-----------------------------

6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.164 del 23/05/2000.

Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l'opera è soggetta.

6.1 AUTORIZZAZIONE URBANISTICA, VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITÀ

L'opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni.

L'ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il comune di Este.

L'opera interessa i seguenti enti pubblici:

Regione VENETO;
Provincia di Padova;
Comune di Este;

ed inoltre 5 ditte catastali con meno di 50 proprietari catastali.

Ai fini di dichiarare l'opera di Pubblica Utilità, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni, si allegano alla presente relazione tecnica:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
- lo schema rete;
- l'elenco competenze;

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell'istruttoria.

6.2 COERENZA DELL'INTERVENTO CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

6.2.1. COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Gli interventi interessano per la maggior parte aree agricole per cui può dirsi complessivamente soddisfatta la compatibilità urbanistica dei lavori previsti.

Appare opportuno menzionare la presenza di alcuni elementi che ad un primo sguardo possono porre qualche interrogativo sulla coerenza complessiva dell'opera. Ci si riferisce rispettivamente alle seguenti individuazioni del PI – Piano degli Interventi:

- Nuova strada e nuova pista ciclabile da realizzarsi nelle adiacenze allo scolo delle Monache;
- *Zona F per i servizi (Zona F 2.1 – Impianti sportivi)*, individuata ad Est dello scolo delle Monache;
- Superfici situate all'interno della SESA S.p.a. aventi connotazione di *Area di compensazione ambientale di discarica (art. 72)*.

Quanto all'intersecazione con la preventivata bretella (e annessa pista ciclabile) che collegherà Rivadolmo a Ospedaletto Euganeo, non si individuano situazioni ostative giacché sotto il profilo metanodottistico, in quel punto è prevista la sola posa di tubo, che ammette l'incrocio con gli elementi della viabilità previsti. È opportuno a tal proposito far

presente che la prevista bretella di collegamento è allo stato di fatto una mera individuazione di pianificazione, che non trova riscontri progettuali presso gli organi di gestione del servizio stradale. Di fatto non potendo conoscere l'esatta posizione della carreggiata stradale e ciclabile, allo stato dell'arte il proponente si trova impossibilitato a definire nei propri elaborati le modalità di rinforzo da attuare come di prassi in corrispondenza di detto incrocio. È opportuno ricordare tuttavia che ciò non costituisce motivo ostativo all'esecuzione dell'opera, giacché tale pratica è attuabile anche successivamente all'installazione del metanodotto, quando semmai verranno realizzate la strada e la pista ciclabile.

Nei confronti della preventivazione di un insediamento sportivo da realizzarsi nei pressi al preventivato impianto di stacco, non si individuano particolari motivazioni di incompatibilità. Nonostante l'interferenza risulti piuttosto importante, le opere in progetto vengono a trovarsi nei pressi del bordo dell'area preventivata (peraltro a ridosso dell'attuale linea in esercizio e del rispettivo vincolo di inedificabilità), per cui in sede di definizione di piano particolareggiato, esistono abbondanti possibilità di far coesistere le duplici ipotesi progettuali.

L'esecuzione dei lavori sottrae una superficie minima con l'impianto di consegna finale, alla possibilità di attuare gli interventi di compensazione indicati nell'art. 72 delle NTO, che regola la modalità con cui devono essere attuate le misure di compensazione ambientale, pertanto l'opera risulta compatibile.

6.2.2. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE

L'analisi territoriale, effettuata nei paragrafi precedenti, permette di identificare la non interferenza con: ambiti Natura 2000, ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ambiti a vincolo idrogeologico e ambiti a riserva naturale ai sensi della L. 394/2001. Da un semplice sguardo l'opera appare quindi compatibile con le principali norme ambientali vigenti.

Volendo approfondire con maggior dettaglio le connotazioni individuate nella pianificazione locale (come dettagliatamente indicato nei paragrafi precedenti) si può segnalare, quali elementi da considerare con maggior attenzione, la presenza di un *Corridoio ecologico principale* (scolo delle Monache), attraversato nel primo tratto, la presenza di un'Area di compensazione ambientale di discarica (PI) e l'interessamento di Aree di ammortizzazione o transizione (PAT – Carta trasformabilità).

In generale la costruzione di un allaccio di metanodotto ed i relativi impianti previsti, non appare incompatibile con nessuno degli elementi qui sopra indicati.

6.3 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

6.3.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Alla data di stesura della presente relazione la più recente emanazione a cui riferirsi, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, risulta il DM 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che segue la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, atta a convertire in legge il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*.

La norma entrata in vigore il 26 aprile 2015, contiene negli allegati, le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006).

In attesa dei prospettati adeguamenti, le Linee Guida del DM 30 marzo 2015 superano la previgente normativa locale (Legge Regionale n. 10 del 26 marzo 1999) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Procedendo per gradi, e quindi trattando dinnanzi l'aspetto delle categorie progettuali e successivamente quello delle soglie e dei criteri dimensionali: l'individuazione delle categorie progettuali da sottoporre a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, si riferiscono alle modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 152/06, che distingue tra progetti di competenza statale e competenza regionale.

Per quanto attiene la categoria progettuale d'interesse, nell'allegato II della parte Seconda al comma 9 sono indicati fra i progetti di competenza statale da sottoporre a Verifica di Impatto Ambientale: gli Oleodotti, i gasdotti e le condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore a 800 mm.

Per quanto attiene invece i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si individuano nell'Allegato IV i seguenti progetti per cui è obbligatoria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale:

- . 2 d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- . 2 f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- . 8 t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

L'intervento in progetto costituisce nuovo allacciamento, comportante la realizzazione di due nuove aree tecnologiche, denominate nel comune gergo metanodottistico impianti ma per nulla assimilabili per dimensioni, tipologia e funzioni svolte al loro interno, agli impianti industriali, da sottoporre a verifica secondo il legislatore.

Stante quanto suindicato la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è da effettuarsi sulla base del punto 2f dell'Allegato IV al D. Lgs. 152/06.

Si deve infine tener conto dei contenuti del DM 30 marzo 2015, che apporta una riduzione delle soglie dimensionali pari al 50 %, ai valori sopraindicati secondo l'occorrenza di una serie di situazioni, qui nel seguito elencate:

- . Cumulo con altri progetti;
- . Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- . Localizzazione dei progetti, soprattutto in riferimento all'insistenza su: Zone umide, Zone costiere, Zone montuose, Zone forestali, Riserve e parchi naturali, Zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, Zone a forte densità demografica, Zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti può escludersi l'insistenza su ambiti che portino alle riduzioni di soglia qui indicate. Anche ammettendo che per inattese situazioni esterne al campo dei metanodotti, (attinenti ad esempio il cumulo con ipotesi progettuali ad oggi sconosciute o l'attestarsi di situazioni che comportino elevato rischio d'incidente), siano da applicarsi le riduzioni menzionate: giacché l'opera si attesta su un ammontare di 260 m contro i 10 km della soglia (50% di 20 km – soglia fissata al punto 2 f nell'Allegato IV al D. Lgs. 152/06), con buon grado di certezza è da ritenersi non necessaria la procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

6.3.2. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

La VInCA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dall'emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 Guida metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

La norma rafforza il previgente impianto normativo avvalorando al contempo i contenuti della variante parziale al PTRC 2013 con attribuzione di valenza paesaggistica, soprattutto ponendo chiarezza su quale debba essere la corretta applicazione, dell'ampia e frammentata disciplina attuativa in materia di rete ecologica, contenuta negli strumenti sottordinati di competenza degli enti locali. Aspetto cardine, nello specifico, è il modo con cui la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si deve rapportare, con gli elementi secondari della rete ecologica, ovvero quelli non rientranti nel novero della rete Natura 2000, e definiti appunto nell'ambito degli strumenti di pianificazione di dominio locale. Nella nuova emanazione si precisa che *la procedura di valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000* e che il restante territorio regionale *è da considerarsi unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti Natura 2000*.

Per l'intervento in progetto si constata innanzitutto il posizionamento ad abbondante distanza da siti Natura 2000.

Il PAT del comune di Este assegna a tutte le aree campestri poste attorno alla cittadina la qualità di *Zona di ammortizzazione o transizione (area di connessione naturalistica)*, avente fine di attenuare il livello d'impatto della zona urbana.

Sempre il PAT attribuisce qualità di corridoio ecologico allo scolo delle Monache, anche se localmente esso assume esclusivamente valenza idraulica, in quanto si presenta come una canalizzazione prismatica, sfalciata periodicamente e situata a ridosso di coltivazioni.

Fatte le opportune considerazioni emerge una collocazione all'interno di ambiti ad elevata utilizzazione agricola, in cui la diversità ambientale e le qualità ecologiche risultano piuttosto ridotte.

In conclusione non si ritiene necessario l'avvio della Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Vedere *Dichiarazione di non necessità* predisposta conformemente all'ALLEGATO E alla Dgr. n. 2299 del 09 dicembre 2014).

6.3.3. AUTORIZZAZIONE FORESTALE

Se per la maggior parte gli interventi previsti attraversano suoli agricoli, posti intensamente a coltura con seminativi, l'ambito situato all'interno della S.E.S.A. - SPA - Società Estense Servizi Ambientali, vede nella copertura la presenza di alcuni soggetti arborei.

Trattasi di una piantagione a sesto quadrato regolare di *Populus nigra* di densità piuttosto rada, realizzata dalla stessa proprietaria S.E.S.A. - SPA, su suoli in precedenza prativi e ad uso agricolo. Lo scopo della piantagione a detta della stessa proprietaria, è essenzialmente ornamentale per ammortizzare e mascherare dall'esterno, la presenza degli impianti al servizio dell'ambiente.

Constatate anche le pratiche colturali che vengono effettuate all'interno del pioppeto (sramatura e sfalcio del sottobosco prativo), non pare doversi considerare l'area in esame come superficie boscata.

Si fa riferimento a tal proposito ai contenuti dell'allegato A della DGR n. 1319 del 23 luglio 2013, che ottempera a quanto disposto a livello nazionale dal DL n. 5 del 9 febbraio 2012 e

che al punto 4 H individua come, situazioni da non considerarsi come bosco le piantagioni su verde di pertinenza di edifici e comunque all'interno di una proprietà delimitata.

Auspiciando che le ipotesi qui prospettate vengano assentite nel corso della conferenza dei servizi, ai fini forestali gli effetti dell'opera prospettata, possono assimilarsi al taglio piante, riguardo la quale è attesa, da parte dell'ente autorizzante l'emissione di rispettiva presa d'atto.

Secondo quanto sopra dibattuto, avvallando la non boscosità dell'area occupata, non si ritiene necessaria la procedura per riduzione di superficie boscata, e trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52 del 13.09.1978.

È ad ogni modo intenzione della proponente SNAM Rete Gas, come di sua prassi, attuare a mezzo di ripristino o di indennizzo, misure atte a riportare lo stato dei luoghi come in precedenza l'esecuzione delle opere, anche per quanto attiene il soprassuolo.

Se ritenuto necessario il proponente si rende disponibile ad effettuare azioni compensative, in ambiti limitrofi, circa il reimpianto delle piante sopresse per la costruzione del nuovo impianto permanente.

6.3.4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con l'entrata in vigore l'8 agosto 2006 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che recepisce il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successivo DPCM 12/12/2005, viene stabilito che unitamente all'istanza di autorizzazione paesaggistica, si debba produrre una dettagliata Relazione Paesaggistica redatta secondo le finalità i criteri e con i contenuti indicati nell'allegato al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Valutata la **non** insistenza su ambiti vincolati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 (Ex L. 431/85 Legge Galasso) l'intervento in progetto è stato ritenuto non soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

6.4 ALTRE

L'opera è soggetta alle seguenti altre procedure principali:

- interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 01.08.03.

6.5 SICUREZZA ED ESERCIZIO

L'opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.

Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, sarà inviata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).



7. CRITERI DI PROGETTAZIONE

L'opera è progettata in conformità al DECRETO MINISTERIALE del 17 aprile 2008 ed al relativo allegato "Allegato A- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Per il calcolo dello spessore delle tubazioni è stato adottato il grado di utilizzazione $f = 0,57$ con pressione massima di esercizio pari a 75 bar.

8. GASDOTTO

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), costituito da tubi in acciaio saldati di testa.

Le tubazioni impiegate saranno in acciaio di qualità, conformi alle norme previste dalla Norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, ed avranno le seguenti caratteristiche:

- diametro nominale DN 100 (4");
- spessore normale e maggiorato per linea 5,2 mm;
- materiale acciaio di qualità EN L360 NB/MB

Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, e cartelli segnalatori.

9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)

La distanza minima di rispetto del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008.

Per il metanodotto in oggetto è prevista una fascia d'asservimento di 27,00 m. (13,50 m. per ogni lato della condotta - vedi dis. STD-001).

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte d'indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l'accordo bonario, si procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall'occupazione d'urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione del gasdotto.

9.1 AREA DI PASSAGGIO

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso (vedi dis. STD-002).

L'area di passaggio normale ha larghezza 14 m.

L'accessibilità all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l'esecuzione dell'opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera.

In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la larghezza dell'area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 12 m, riducendo l'area di passaggio e maggiormente l'area di deposito del materiale di risulta dello scavo (vedi dis. STD-002).

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l'area di passaggio ricadente all'interno della fascia di V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti.

9.2 AREE NON SOGGETTE A V.P.E.

All'esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree (piazzole) per il deposito tubazioni e materiali (P) e realizzare piste di montaggio e strade di accesso provvisorie all'area di passaggio (S).

In corrispondenza di punti particolari, l'area di cantiere è più ampia dell'area di passaggio, per esigenze operative.

L'ubicazione delle strade provvisorie e gli allargamenti temporanei dell'area di lavoro sono evidenziati nel piano particellare in scala 1:2000 con riportate le superfici da occupare.

10. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di progetto predisposti sono quelli previsti nell'allegato A della Delibera Giunta Regionale Veneta n. 2607 del 07/08/2006. Il progetto è composto dagli elaborati descritti all'art. 25 del DPR 554/1999 con l'esclusione dei documenti riportati nel seguente elenco.

- Screening Valutazione Impatto Ambientale: non prodotto in quanto le caratteristiche dimensionali dell'opera, ed il contesto ambientale in cui verrà realizzata, rientra nelle soglie normative per cui l'intervento è autorizzato senza essere sottoposto a procedura di Screening di VIA – Valutazione Impatto Ambientale;
- Valutazione di Incidenza Ambientale: non prodotta sulla base della valutazione speditiva effettuata al paragrafo 0 che porta ad affermare la non necessità della procedura (vedere asseverazione ai sensi dell'ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014);
- Relazione Paesaggistica: Reputata non necessaria e non prodotta, in quanto gli interventi in progetto non interessano ambiti a vincolo paesaggistico;
- Relazione Forestale: In prima istanza non prodotta, ritenendo la presenza arborea che caratterizza la parte interna alla proprietà SESA – SPA, di natura non boschiva secondo quanto espresso dalla norma;

11. ALLEGATI

Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000

Planimetria in scala 1:100.000

Rete Metanodotti

ALLEGATO 1

dis. ALLEGATO 2

dis. ALLEGATO 3

Metanodotto: all. S.E.S.A. bio metano DN 100 (4") di Este in

Comune di Este

DICHIARAZIONE

La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - ed Uffici in Largo Francesco Rismondo, 8 - 35131 – PADOVA, capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A., qui rappresentata dal Responsabile Distretto Nord Orientale Ing. Giuseppe Marco Landi in qualità di procuratore della Società,

dichiara

ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000, che che per soddisfare la nuova richiesta di trasporto di un cliente idoneo risulta indispensabile realizzare il metanodotto per collegare l'impianto per la produzione di biometano della ditta S.E.S.A, alla rete esistente di Snam Rete Gas, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete. Nelle vicinanze dell'area di produzione verrà realizzata una nuova area impiantistica, contenente le apparecchiature di intercettazione e misura del gas metano. Verrà inoltre realizzato un breve tratto di condotta interrata DN 100, di collegamento alla rete esistente. Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, interessante la Regione Veneto e, nel territorio della Provincia di

Padova, il Comune di Este.

Con osservanza.

Padova, li 21 maggio 2018



Distretto Nord Orientale
Head Giuseppe M. Landi

Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4")
di ESTE (PD)

PLANIMETRIA 1:100.000



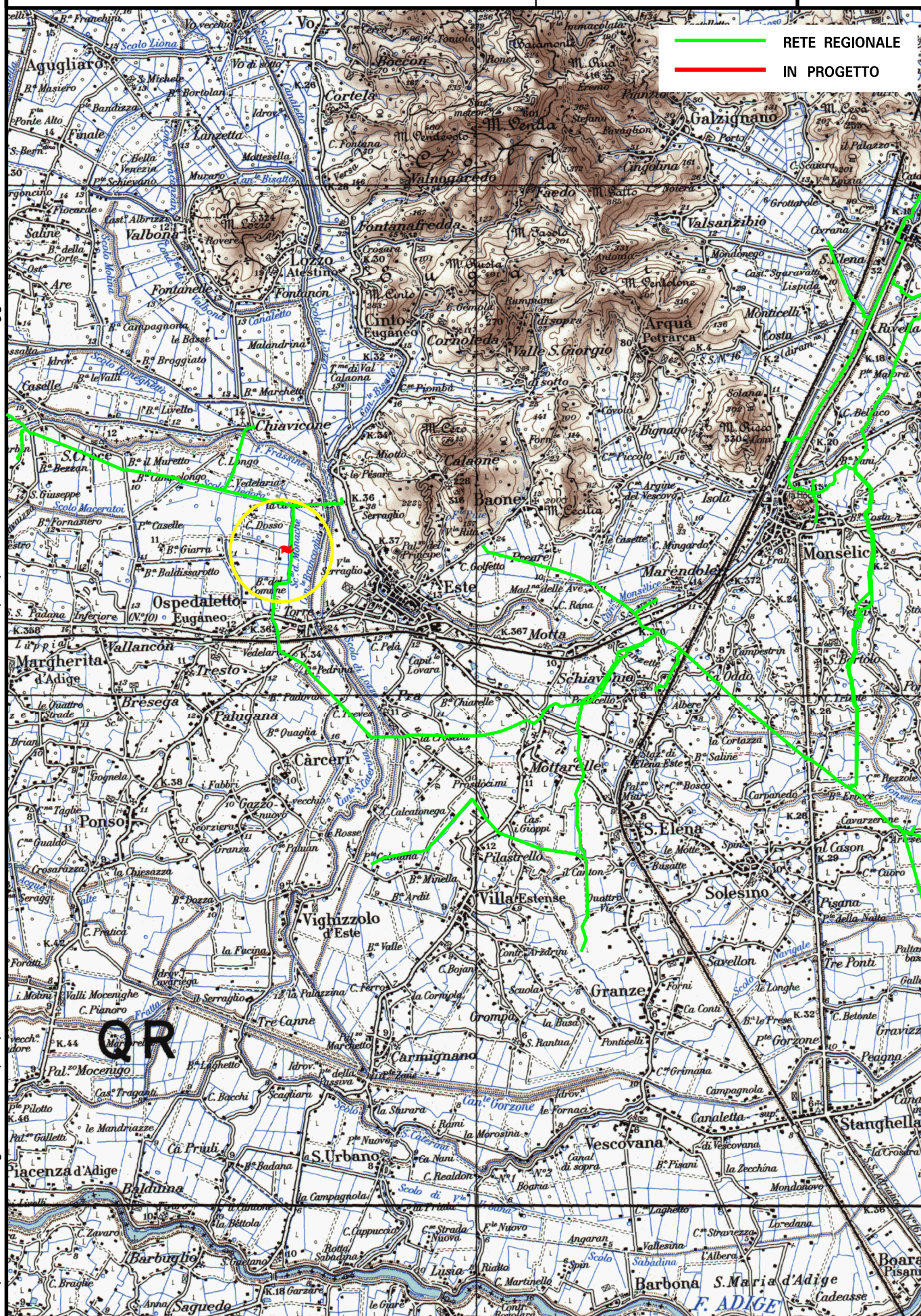
Dis. ALLEGATO 2

Data
06/03/2018

Comm. NR/17382/R-L01

Revisione
0

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



Metanodotto: ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4")
di ESTE (PD)

RETE METANODOTTI



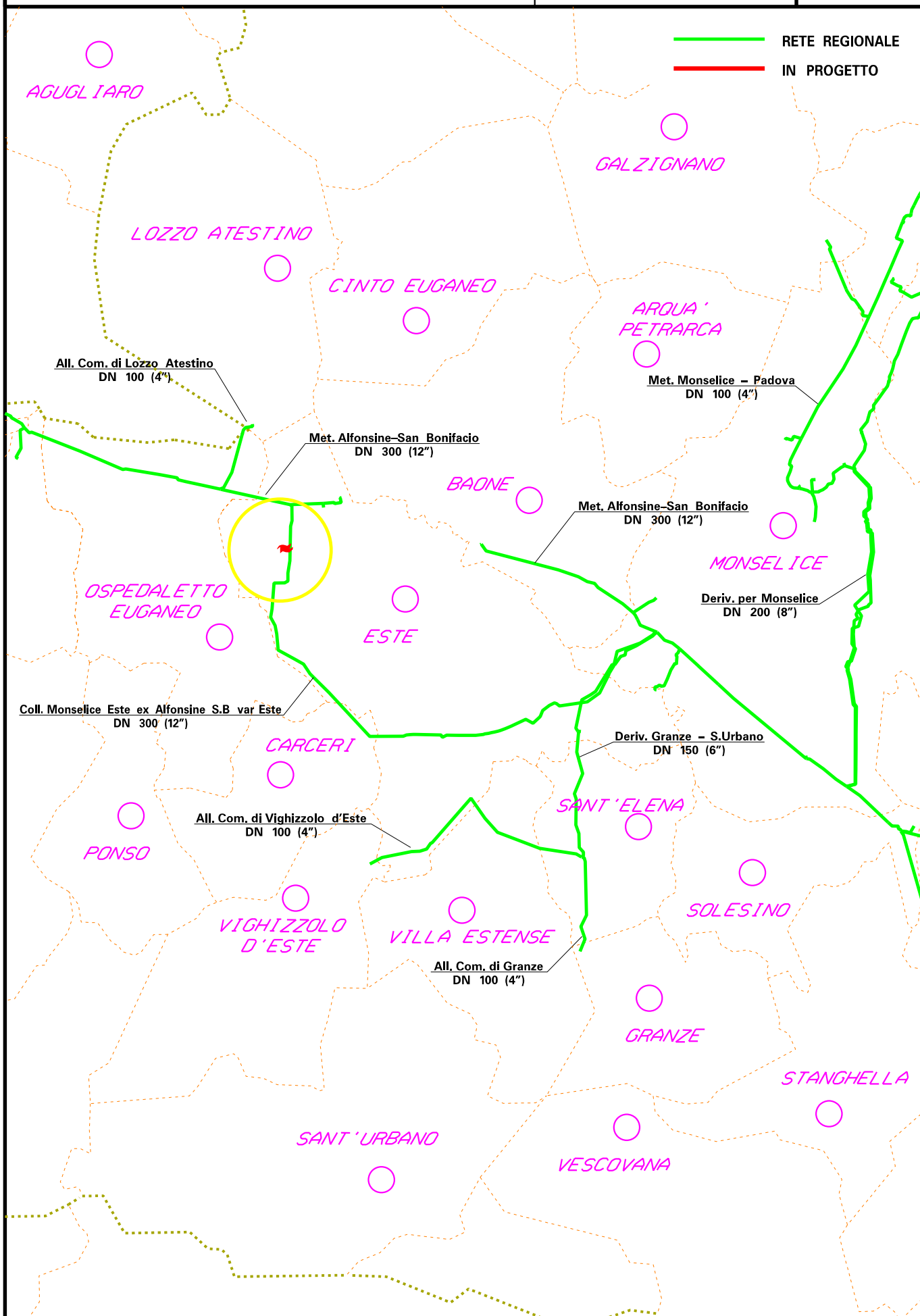
Dis. ALLEGATO 3

Data
06/03/2018

Comm. NR/17382/R-L01

Revisione
0

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto Landi Giuseppe Marco Nato a Torino (TO) il 19/09/1978 C.F. LNDGPP78P19L219G domiciliato per la carica in Padova, Largo F. Rismondo n. 8, C.A.P. 35131, in qualità di procuratore del DI. NOR. di SNAM Rete Gas S.p.A., proponente l'intervento in progetto denominato *ALL. SESA BIOMETANO DN 100(4") di Este (PD)*.

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista nell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014, nel quale si indica, riprendendo i contenuti dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che *la Valutazione di incidenza ambientale non è necessaria per i piani progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*.

Alla presente si allega la *Relazione Descrittiva*, nella quale al par. 7.6.2., viene descritto come l'ambito dei lavori risulti esterno, e a buona distanza, sia da ambiti Natura 2000 che da contesti naturali, aventi significative valenze sul piano ecologico ed ambientale.

Si fa notare altresì come l'ambito dei lavori interessi, aree ad elevata utilizzazione agricola nonché pertinenze a verde della ditta SESA SPA.

In tale contesto le dinamiche spontanee, della flora, della fauna e più in generale del sistema ecologico, trovano sviluppo in misura molto limitata.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco

ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

*Il Titolare del trattamento è:.....,
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

*Il Responsabile del trattamento è:
con sede in*

*.....,
Via n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

II DICHIARANTE

Landi Giuseppe Marco